

N. 1647/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott.ssa Daniela Bruni Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco Consigliere
Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione notificato con piego raccomandato spedito il
24.6.2010

da

AMBROSETTI CLOTILDE, c.f. MBRCTL56M69L781Y, con l'avv. MASOTTI GIANLUCA , C.F. MSTGLC71C03L781Y e con l'avv. LUCIANI FRANCESCA (LCNFNC55L48I838R) VIA NIZZA 20 VERONA; , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, SAN MARCO 3580 30124 VENEZIA, per mandato a margine dell'atto di citazione d'appello

Appellante

contro

INDAKO S.R.L. , c.f. , con l'avv. MEL ANDREA, C.F. MLENDR56M30L736G, e con l'avv. VECCHINI CRISTIANA (VCCCST74T61F918H) VIA SOMMACAMPAGNA 63/H 37137 VERONA, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, SAN MARCO 4600 VENEZIA, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

appellato

in punto: impugnazione del lodo pronunciato in data 20.4.2010 dall'arbitro prof.dott.

Giorgio Capuzzo

causa decisa dal Collegio il giorno 04/04/2016 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:



Per l'attrice:

I° – IN VIA PRELIMINARE:

A- disporre, se del caso, l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio presso l'Arbitro dott. Giorgio Capuzzo, con studio in 37047 San Bonifacio (VR), Via Fratelli Bandiera n. 4;

II° – NEL MERITO:

B- Accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro Giorgio Capuzzo, detto anche Giorgio Riccardo, in data 20.04.2010 per i motivi esposti in atto di citazione al capo III – a), b), c) d) e) f) g);

C- Esaminare, se del caso, il merito della controversia e quindi rigettare le domande tutte formulate dalla società Indako S.r.l. nel corso del procedimento arbitrale perché infondate in fatto e diritto;

D- Dato atto che in data 12.11.2010, come da certificazione Unicredit Banca che si allega al presente foglio di conclusioni, la sig.ra Clotilde Ambrosetti ha eseguito il pagamento della somma di € 30.610,78, con riserva di ripetizione, per evitare la procedura esecutiva e stante la reiezione delle istanze di sospensione, svolte sia in questo procedimento che in quello di reclamo, condannarsi la società Indako s.r.l. a restituire alla sig.ra Clotilde Ambrosetti la somma sopra indicata oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data del pagamento (12.11.2010) al saldo effettivo.

III°- Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonchè del procedimento arbitrale, compreso il rimborso della somma complessiva di € 8.372,00 corrisposta dalla sig.ra Ambrosetti all'arbitro dr. G. Capuzzo, come da fattura di acconto n. 28/2009 e assegno circolare Unicredit n. 7.314.134.614-07 del 05.03.2012”.

Per la convenuta:

"IN VIA PRINCIPALE



1 – Rigettare le domande tutte svolte da Ambrosetti Clotilde nei confronti di Indako S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, per i motivi di cui alla narrativa.

2 - Emanare ogni conseguente provvedimento di ragione e di legge.

IN OGNI CASO

Rifusione di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa”.

Ragioni della decisione

Previa nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Verona, con ricorso 3.7.2009, Indako srl, premesso che in data 30.7.007 Ambrosetti Clotilde le aveva concesso in locazione l'immobile sito in Verona, Piazza SS. Apostoli n. 7; che nel contratto era precisato che non era stato ancora perfezionato l'accatastamento dell'immobile a seguito di avvenuta modifica della destinazione urbanistica da ufficio a negozio; che Indako aveva eseguito importanti interventi di finitura e arredo, non necessitanti di autorizzazione amministrativa; che la locatrice non aveva provveduto a completare la pratica di accatastamento; che, inoltre, nei primi giorni di febbraio 2008, Indako aveva verificato che sull'intera piazza SS. Apostoli era stato installato un cantiere per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, circostanza mai evidenziata dalla Ambrosetti nel corso delle trattative e che avrebbe tolto la visibilità al negozio; che, dunque, era receduta dal contratto di locazione; chiedeva la condanna della Ambrosetti al pagamento della somma di € 17.850,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di canoni di locazione versati; della somma di € 24.033,68, oltre interessi e rivalutazione per spese sostenute per interventi eseguiti sull'immobile; nonché della somma di € 1.257,4 oltre rivoluzione e interessi per spese per utenze e altro sostenute e della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento danni. In via subordinata chiedeva la condanna della



Ambrosetti al pagamento della somma di € 24.033,68 e in via gradata delle somma di € 41.883,68.

Si costituiva la Ambrosetti che chiedeva venisse dichiarata la nullità/invalidità/inefficacia della clausola arbitrale, nonché l'incompetenza dell'arbitro rispetto alle domande fondate sulla pretesa responsabilità extracontrattuale. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda di Indako.

Erano scambiate memorie e Indako precisava che la locatrice mai le aveva consegnato il certificato di agibilità dell'immobile.

Erano assunte prove testimoniali e in data 20.4.2010 era pronunciato il lodo arbitrale con il quale era determinata in € 30.000,00 la somma dovuta dalla Ambrosetti alla Indako e l'arbitro si riservava di inviare avviso di parcella. Osservava l'arbitro che alla data della stipula del contratto di locazione non risultava essere in corso di perfezionamento alcuna pratica di riaccatastamento e la Ambrosetti non aveva chiesto né ottenuto il necessario certificato di agibilità dell'immobile, mentre gli interventi eseguiti da Indako riguardavano unicamente la modifica dell'impianto elettrico e dell'arredo, lasciando inalterate le murature.

Avverso tale lodo proponeva impugnazione Ambrosetti Clotilde con atto di citazione del 15.6.2010, dolendosi della nullità del lodo:

- 1- per mancato rispetto del contraddittorio, avendo l'arbitro fondato la decisione esclusivamente sulle risultanze di una consulenza tecnica richiesta e svolta all'insaputa delle parti;
- 2-per mancata esposizione dei motivi e del titolo su cui si fonda la decisione;
- 3-per omessa pronuncia su parte delle domande del conduttore e su domande/eccezioni della locatrice;
- 4-per omessa pronuncia sulle spese processuali;



5-per contenere disposizioni contraddittorie;

6-per invalidità della clausola arbitrale;

7-per pronuncia fuori dai limiti della convenzione di arbitrato.

Si costituiva Indako srl chiedendo il rigetto dell'impugnazione del lodo.

Era dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo, atteso che non vi risultava apposto l'*exequatur*.

La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2016, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

Secondo la Ambrosetti la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto di locazione stipulato tra le parti sarebbe nulla per essere viziata da errori, contenente disposizioni contraddittorie, imprecise, tali da renderne inesistente l'oggetto e il contenuto dispositivo, oltre che impossibile la ricostruzione e l'interpretazione della reale volontà delle parti.

La clausola compromissoria in questione è del seguente tenore: "Per qualunque constatazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, in merito alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione o recesso, sarà risolto inappellabilmente, senza formalità di procedura alcuna, da un Arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Verona, su istanza di una delle parti. La decisione dell'Arbitro, non soggetta ad obbligo alcuno di registrazione o deposito pubblico, sarà inappellabile e vincolante per le parti e dovrà essere formulata a maggioranza entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'Arbitro".



Ritiene questa Corte che il contenuto della clausola surriportata sia chiaro e univoco, tale da esprimere, senza ombra di dubbio, quale fosse la reale volontà delle parti.

L'utilizzo improprio del termine "constatazione", manifestamente da intendersi come "contestazione" e il richiamo al criterio maggioritario, inapplicabile in ipotesi di arbitro unico, non inficiano di certo l'inequivocabile contenuto e significato dell'accordo delle parti.

L'oggetto è determinato, avendo espresso le parti la volontà di sottoporre all'arbitro ogni contestazione avesse dovuto sorgere in relazione al contratto e, in particolare, alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione o recesso.

Altrettanto agevole è stabilire la natura dell'arbitrato che le parti hanno inteso prevedere.

Non condivisibile è, invero, l'assunto di parte attrice secondo cui risulterebbe impossibile stabilire se le parti intendessero prevedere un arbitrato rituale o irrituale e, dunque, non sarebbe possibile ricostruire la effettiva volontà delle parti e, in particolare, stabilire se le stesse abbiano voluto derogare alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria: secondo la Ambrosetti, da tale clausola si evincerebbe, anzi, l'assoluta mancanza di consapevolezza delle parti circa la natura e la portata della clausola, con conseguente radicale assenza di una volontà oggettiva di sottrarre la materia alla competenza del Giudice Ordinario (comparsa conclusionale).

Emerge, infatti, in maniera inconfutabile che le parti hanno inteso prevedere un arbitrato irrituale.

Va premesso e precisato che è giurisprudenza costante quella secondo cui la natura del lodo deve essere accertata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, siccome attinente ai limiti dell'impugnazione stessa" (Cass. n. 2733 del 10/03/2000, che richiama Cass. 15213/79; 963/83; 4404/88;12533/89; 12346/92; 9231/92).

Ciò posto, ritiene questa Corte che si sia in presenza di un arbitrato irrituale.



Si è detto che “nell' arbitrato rituale le parti mirano a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c. con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell' arbitrato irrituale esse intendono affidare all' arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio concluso e quindi come espressione della propria personale volontà, restando di contro irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri (dato che pure l' arbitrato libero ammette tale modalità), e sia la previsione di una decisione secondo diritto, senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma nel rispetto del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l' arbitrato libero e il necessario rispetto anche in quest'ultimo del principio del contraddittorio, in ragione dello stretto collegamento tra l'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in linea con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cass. n. 24558 del 02/12/2015; Cass. n. 23629 del 18/11/2015; Cass. n. 7574 del 01/04/2011).

Orbene, va rilevato come la clausola in esame contenga tutti gli elementi tipici dell'arbitrato irrituale, elementi che, complessivamente considerati, non lasciano margini di dubbio sulla natura del lodo voluto dalle parti.

Invero le parti hanno previsto: che la decisione dell'arbitro sia “vincolante” e “inappellabile”, e, dunque, definitiva; che l'arbitro decida senza formalità di procedura alcuna. Inoltre hanno definito l'arbitro quale amichevole compositore; hanno fatto riferimento alle “constatazioni” (leggasi contestazioni”), e non hanno utilizzato i termini



"controversia" e "parti contendenti", i quali, invero, per contro, avrebbero fatto propendere per la natura rituale dell'arbitrato, trattandosi di espressioni tipiche del procedimento giurisdizionale. Infine sintomatica di un arbitrato irrituale è altresì la dispensa dall'obbligo di registrazione o di deposito del lodo.

Tutte tali previsioni, nel loro complesso, dimostrano come le parti abbiano inteso affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

A fronte del fatto che nella specie non residuano dubbi sull'effettiva scelta dei contraenti, non si giustifica il richiamo all'orientamento espresso nella pronuncia della Suprema Corte n.6909 del 7.4.2015, di *favor* nei confronti dell'arbitrato rituale. E ciò è a dirsi anche in considerazione del richiamo fatto da parte attrice agli artt. 808 ter e 824 bis cpc.

Pertanto, se, da un lato, va affermato che l'impugnazione del lodo è stata correttamente proposta avanti questa Corte (cfr. Cass. n. 6842 del 24/03/2011, secondo la quale "ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli



artt. 827 e ss. cod. proc. civ.”; si vedano anche Cass. n. 25258 del 08/11/2013 e Cass. n. 3197 del 18/02/2016), va però dichiarata la nullità del lodo.

Invero, “se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione. Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale” (Cass. n. 6842/2011, citata, in motivazione).

E, attesa la ragione della nullità accertata, non è ammesso giudizio rescissorio (Cass. n. 6842/2011, citata, in motivazione, che richiama anche Cass. 1729/2001, 1723/2001, 1407/1993, 66/1983).

Le spese processuali vanno compensate tra le parti in considerazione della motivazione posta a fondamento della nullità del lodo e tenuto conto che Indako srl ha improntato la sua difesa sul presupposto che le parti avessero previsto un lodo rituale..

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

- 1- dichiara la nullità del lodo impugnato pronunciato in data 20.4.2010 dall'arbitro prof.dott. Giorgio Capuzzo;
- 2- compensa le spese processuali.

Venezia, 4 aprile 2016

Il Consigliere Estensore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni



